



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**R.G. TRIB. FED n. 22/15**

**(Proc. Disc. P.A. 128/14)**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Riunitosi il giorno 1 giugno 2015, così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** – Presidente

**Prof. Avv. Daniele Piva** – componente

**Prof. Avv. Fabio Iudica** – componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della signora **Maria Andreece** (Tessera F.I.S.E n. 000837/H – Istruttore Federale di 1° Livello)

#### **Premesso che**

- con atto di incolpazione e rinvio a giudizio depositato in data 27 febbraio 2015 con allegata produzione documentale, la signora Maria Andreece è stata rinviata a giudizio dalla Procura Federale per la violazione dell'articolo 1.1 del Regolamento di Giustizia, avendo la signora Andreece richiesto e ottenuto dai genitori delle proprie allieve somme, a titolo di iscrizione e scuderizzazione, in realtà non dovute al Comitato Organizzatore perché già corrisposte dal Comitato Regionale Campania della F.I.S.E. in occasione delle Ponyadi 2014.;
- che pertanto la Procura Federale ritiene che quanto percepito a titolo di iscrizione e scuderizzazione dalla signora Andreece costituisce un indebito;
- visto l'articolo 47.1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per il giorno 25 maggio 2015, disponendone la comunicazione all'incolpata e alla Procura Federale;
- all'udienza del 25 maggio 2015 è comparso il Procuratore Federale il quale si è riportato a quanto indicato nel proprio atto e alle proprie richieste; si è altresì costituita la signora Maria Andreece, a



mezzo del proprio difensore avvocato Marco Sasso del Verme, la quale ha depositato memoria difensiva e relativi documenti. La Procura Federale ha rilevato la tardività del deposito. Nella propria memoria difensiva l'avvocato dell'incolpata ha eccepito: 1) la violazione dell'articolo 47 del Regolamento di Giustizia per lesione del diritto di difesa; 2) la prescrizione dell'azione del Procuratore Federale ai sensi di cui all'articolo 64 del Regolamento di Giustizia; 3) l'infondatezza nel merito dell'atto di incolpazione; 4) la mancanza assoluta di prove nonché l'insussistenza della aggravante di cui all'articolo 5.1 lettera a) del vecchio Regolamento di Giustizia; ha richiesto inoltre l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 9 del Regolamento di Giustizia, oltre a formulare una serie di istanze istruttorie. La difesa dell'incolpato ha quindi concluso per l'inammissibilità/improponibilità dell'azione, per l'accertamento della prescrizione e l'infondatezza della richiesta sanzionatoria, in via subordinata ha chiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti (prevalenti sulle eventuali aggravanti) e la conseguente applicazione della sanzione della censura. Nel merito l'incolpata ha osservato di aver chiesto le somme ai genitori dei propri allievi non per l'iscrizione e per la scuderizzazione dei pony bensì ad altro titolo, quale l'acquisto di paglia, fieno nonché per il trasporto dei pony, per l'artiere e per il vitto, l'alloggio e la trasferta dell'Istruttore;

- esperita l'audizione del teste della difesa dell'incolpata, dottor Mario Patalano (padre di una delle altre allieve che aveva partecipato alle Ponyadi 2014), il Tribunale, dopo aver invitato le parti a presentare ulteriori memorie scritte entro e non oltre il 30 maggio 2015, si è riservato di decidere in camera di consiglio il giorno 1 giugno 2015;
- in data 28 maggio 2015 la Procura Federale ha depositato memoria scritta contestando le deduzioni avversarie contenute nella memoria difensiva della tesserata Maria Andreace. Nessun ulteriore memoria è stata depositata dalla difesa dell'incolpata.



### **Rilevato che**

- questo Tribunale ritiene che i termini indicati nel Regolamento di Giustizia, posti a carico del Tribunale (cfr. ad esempio articoli 47, 50, ecc. del Regolamento di Giustizia) abbiano tutti carattere ordinario, ad eccezione del termine di cui all'articolo 56 n. 1 del nuovo Regolamento di Giustizia (applicabile solo ai procedimenti la cui azione disciplinare sia stata proposta nel corso del 2015), secondo il quale il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione (ovvero dalla data di notifica dell'atto di incolpazione);
- di conseguenza debbono essere ritenute infondate tutte le eccezioni sollevate dalla difesa dell'incolpata con riferimento sia alla violazione degli articoli 47 e 50 del Regolamento di Giustizia, sia con riferimento alla lesione/violazione del diritto di difesa;
- quanto alla prescrizione dell'azione, il difensore dell'incolpata non specifica a quale particolare fattispecie intenda fare riferimento, posto peraltro che l'articolo 64 del Regolamento di Giustizia non prevede un termine di prescrizione così breve (e cioè di soli 3 mesi) come quello indicato dallo stesso difensore;
- con riferimento all'assoluta infondatezza sia in fatto sia in diritto dell'azione, si osserva che, secondo il Collegio Giudicante, la Procura Federale non è riuscita a dimostrare che l'incolpata si sia appropriata indebitamente delle somme contestate;
- secondo questo Collegio, emerge tuttavia che la signora Andreace, Istruttore Federale, abbia raccolto le somme dai genitori delle proprie allieve, senza minimamente preoccuparsi di rilasciare idonea ricevuta né di effettuare il ben che minimo rendiconto. Tale condotta quindi, gravemente negligente, costituisce, a parere di questo Tribunale, un illecito disciplinare. A ciò si aggiunga che, quanto meno parzialmente, i fatti oggetto di contestazione sono stati ammessi dalla stessa incolpata,



che in sede interrogatorio avanti la Procura Federale ha espressamente dichiarato “*Il mio errore ... è stato quello di non rilasciare ricevuta delle somme corrisposte dagli allievi*”. In conclusione, fatte salve le contestazioni su di una parte delle spese, e cioè quelle per l’acquisto di fieno per i pony, in merito alle quali la Procura Federale non è riuscita a dimostrare che tali somme non siano state effettivamente sostenute dall’incolpata, emerge in modo inoppugnabile che la stessa tesserata non abbia minimamente fornito alcuna ricevuta delle somme riscosse dai genitori delle allieve, né ha giustificato agli stessi, con idonee ricevute, le spese affrontate in occasione delle Ponyadi 2014 tenutesi ad Alviano (TR), e ciò a qualsiasi titolo le stesse siano state sostenute. Di conseguenza questo Tribunale, anche al di là delle forti perplessità in merito alla tardiva giustificazione delle spese, osserva che il comportamento della signora Maria Andreace è comunque censurabile ai sensi di cui all’articolo 1.1 del Regolamento di Giustizia;

- anche ove questa condotta, e cioè il mancato rilascio delle ricevute e la mancata giustificazione delle spese ai genitori delle allieve, sia ascrivibile soltanto a leggerezza, trascuratezza, dimenticanza o comunque qualsiasi altro comportamento colpevole non intenzionale, essa non risulterebbe infatti priva del rilievo disciplinare di cui all’articolo 1.1 del Regolamento di Giustizia, atteso che è sanzionabile ogni atto che violi i principi di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque tutti i Tesserati;

- quanto poi all’applicazione delle circostanze, questo Tribunale dissente dalla difesa dell’incolpato sia relativamente all’inapplicabilità dell’aggravante di cui all’articolo 5.1, lettera a) del vecchio Regolamento di Giustizia [ora articolo 8, lettera a) del Regolamento di Giustizia], in quanto il fatto, comunque illecito, è stato commesso da un Istruttore Federale, sia relativamente all’applicabilità dell’attenuante di cui all’articolo 9 del Regolamento di Giustizia, in quanto nel



comportamento dell'incolpata non si ravvisa nessun atteggiamento collaborativo (tale non può certo considerarsi la parziale ammissione avanti la Procura Federale), né il danno può essere considerato di speciale tenuità;

- per quanto riguarda infine le richieste istruttorie questo Tribunale ritiene di aver raggiunto tutte le prove e quindi la causa già matura per la decisione;
- in conclusione dalla documentazione in atti, dalle indagini svolte e dagli accertamenti effettuati risulta di conseguenza ampiamente provato che la signora Maria Andracee abbia violato l'articolo 1.1 del Regolamento di Giustizia;

**P. Q. M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'articolo 1.1 R.G.,

**tenuto conto**

- che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento a carico della signora Maria Andracee;
- che per alcune somme contestate, ricevute dalla tesserata Andracee, non esiste prova che le stesse non siano state effettivamente giustificate dalle relative spese;
- che la signora Maria Andracee è Istruttore Federale;

**applica**

alla signora **Maria Andracee**, in epigrafe generalizzata, **l'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00) e la sospensione per giorni 5 (cinque)** da ogni attività agonistica e da ogni carica e incarico federale e sociale, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla signora Andracee, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con



Federazione Italiana Sport Equestri

---

avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, il giorno 1 giugno 2015.

**PRESIDENTE:** F.to. Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**CONSIGLIERE:** F.to. Prof. Avv. Daniele Piva

**CONSIGLIERE RELATORE:** F.to Prof. Avv. Fabio Iudica